



[REDACTED] / 1 1

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SETTIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL [REDACTED]

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADOLFO DI VIRGINIO
Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA
Dott. GIACOMO PAOLONI
Dott. ANNA MARIA FAZIO
Dott. ANNA PETRUZZELLIS

ORDINANZA
N. [REDACTED]
- Presidente -
- Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -
REGISTRO GENERALE
N. [REDACTED]

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) [REDACTED]

avverso l'ordinanza n. [REDACTED] 8 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di SALERNO, del 10/12/2010

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;
lette le richieste del PG Dott. che ha concluso per l'inammissibilità del
ricorso;

A

Ricorre [redacted] avverso il provvedimento di rinvio emesso dal Gip del Tribunale di Salerno dopo la discussione all'udienza preliminare, ed il conseguente decreto che dispone il giudizio, sollevando eccezione di abnormità del provvedimento.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile riguardando un provvedimento non autonomamente impugnabile, non profilandosi vizio di abnormità che ricorre nelle sole ipotesi in cui si crei una stasi processuale, insussistente nella specie, ove al contrario, il Gip ha disposto l'instaurazione del giudizio. Né risulta violato alcun principio costituzionale del contraddittorio, contrariamente a quanto lumeggiato nella memoria depositata dal ricorrente, per aver il giudicante rimesso le parti, nel pieno dei suoi poteri, dinanzi al giudice del dibattimento, ove fisiologicamente si verifica la massima espressione del principio richiamato.

Analogamente inammissibile è l'impugnazione del provvedimento di rinvio per la decisione del Gip, sia in quanto a fronte della previsione di immediatezza della deliberazione non è prevista dalla legge alcuna sanzione, sia in quanto, nel caso di specie, la decisione risulta imposta dallo scrupolo del giudice di esaminare la memoria difensiva e la corposa allegazione documentale prodotta lo stesso giorno dell'udienza, ed era, in relazione a tale esercizio dell'attività difensiva, una decisione necessitata.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000, determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato, in favore della Cassa delle ammende.

p. q. m.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 (~~millecinquecento~~) in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all'udienza del 5 luglio 2011

Il Consigliere estensore

Il Presidente

